



**COMUNE DI TAIBON AGORDINO**  
Provincia di Belluno

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE n.40 del 12 giugno 2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI  
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA, EROGATE NELL'ESERCIZIO  
2011, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N.118 DEL 07.04.2000.**

**PRESO ATTO** che l'art. 3 del DPR 07.04.2000 n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59" ha abrogato l'articolo 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 recante disposizioni sugli "Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica";

**VISTO** l'art. 1 del richiamato DPR 118/2000, ai sensi del quale:

"Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità";

**RICHIAMATO** il Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.1991;

**VISTI:**

- l'art. 20, comma primo, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 che dispone:

"Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite";

- l'art. 26 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 comma quinto che dispone: "I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi";

- l'art. 68, commi primo e terzo, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che dispongono:

"Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute”.

**VISTA** la Relazione annuale datata 9 febbraio 2005, del Garante per la protezione dei dati personali, nella parte riguardante i “trattamenti effettuati in ambito pubblico” ed in particolare il punto 2.3 inerente la “Trasparenza dell’attività amministrativa e accesso ai documenti” nella quale l’Autorità ha espresso le indicazioni per la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche, con le disposizioni in materia di tutela della riservatezza;

**VISTA** altresì la Deliberazione n. 17 del 19/04/2007 del Garante per la Protezione dei dati personali, con la quale sono state adottate le “linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” e richiamato in particolare il punto 10.1 con il quale l’Autorità medesima ha ribadito:

- la liceità a favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000).

- la ferma esigenza di non diffondere, quei dati personali “la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l’interessato a conseguenze indesiderate, [omissis] ...specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale)”;

**ATTESO** che tale indirizzo dell’Autorità Garante è ripreso dallo schema di “Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni”, datato 15 dicembre 2010, rubricato doc web 1773728, Bollettino n. 122/dicembre 2010, nella parte in cui, all’art. 6 punto “A 4.” afferma:

<<...[omissis]... In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l’indicazione della “disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni” medesime.>>

#### **CONSIDERATO**

- che i provvedimenti amministrativi con i quali l'Amministrazione Comunale concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone fisiche recano indicazione dei dati personali e, in alcuni casi anche di dati sensibili dei beneficiari;

- che, pertanto, la scrivente amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti di aggiornamento dell'Albo di cui al DPR 118/2000, pur tuttavia nel rispetto delle garanzie a tutela della privacy come introdotte dal richiamato D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 nonché dei provvedimenti più sopra citati emanati dall’Autorità Garante dei dati personali;

**RITENUTO** pertanto opportuno, formulare l’elenco dei beneficiari di provvidenze economiche inserendo i dati richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari, opportunamente trattati con gli accorgimenti necessari a dare attuazione alle indicazioni del Garante dei dati personali;

**VISTO** l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica per l’anno 2011 allegato sub lett. A) alla presente determinazione redatto secondo le sopra richiamate disposizioni;

**VISTO** l’art. 1, comma 3, secondo capoverso del DPR 07.04.2000 n. 118 ai sensi del quale: “le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità”;

**VISTO** altresì l’art. 2 del DPR 07.04.2000 n. 118 che dispone: “I soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica”;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n.8 del 27.12.2011 di nomina della dr.ssa Sonia MASOCH a Responsabile dell’Area Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm

**DETERMINA**

- 1)Di approvare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 118 del 07.04.2000, l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2011, allegato sub. lett. A) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2)Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per mesi due;
- 3)Di disporre altresì la pubblicazione nel sito internet del Comune (art. 2 del DPR n. 118 del 07.04.2000).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to *Sonia Masoch*